SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 548 a 556 relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 548. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 549. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 550. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 551 Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 552. La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 553. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:

fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:

malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:

statistica sanitaria;
igiene.

Art. 554. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):

anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia.	»	30
microbiologia e virologia	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica	ore	30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica.	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio.	»	80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio.	»	70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia)	»	30
metodologia clinica	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60
terapia medica sistematica	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 555. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

nei reparti clinici, negli ambulatori, nei laboratori a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con le Università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 661 a 669 relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 661. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (indirizzo «malattie del ricambio e diabetologia») presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Dopo un biennio propedeutico nell'ambito endocrino-metabolico nel successivo triennio la scuola ha come unico indirizzo le malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 662. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso; per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 663. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Art. 664. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 665. — La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo malattie del ricambio e diabetologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 666. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
spermatologia;
immunologia andrologica;
urologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 667. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza. Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Avendo la scuola il solo specifico indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia» il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica. . . . » 85

Epidemiologia e statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica . . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica. . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo. . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica. . . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche. . . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica. . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . » 20
cronoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50
diabetologia . . . . » 100
diabetologia e nutrizione . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva . . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . ore 90
diabetologia . . . . » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 668. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'appredimento nei reparti clinici, ambulatori, laboratori, centri e servizi di malattie metaboliche, di endocrinologia, di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibere del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un'adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 3.

Dopo l'art. 747 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 748. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 749. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 750. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia, ospedale Gesù e Maria, via Cotugno, 3, Napoli.

Art. 751. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 752. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area di terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 753. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazioni acustiche.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:
metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica O.R.L.

d) Area della terapia:
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica O.R.L. (in rapporto all'udiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia)
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale, sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 754. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica	ore	75
informatica	»	25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana, normale dell'apparato uditivo vestibolare e fonatorio	»	25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare	»	25
neurofisiologia	»	25
psicologia	»	25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica O.R.L.	»	50
metodiche audiometriche e semiologia audiologica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche e fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale	ore	50
tecniche di misurazione acustica	»	50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia	»	25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica	e	150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare	»	50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico	»	50
patologia e clinica O.R.L. in rapporto all'audiologia	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale	ore	50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico	»	50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	»	100
protesizzazione acustica	»	100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna	»	25
radiologia e neuroradiologia	»	25
neurologia in rapporto all'audiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	ore	100
protesizzazione acustica	»	100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale	»	25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria	»	25
neuropsichiatria infantile	»	25

Medicina legale, sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale	»	50
patologia audiologica vestibolare e tecnopatia	»	25
audiologia preventiva e sociale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 755. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

ambulatorio O.R.L. reparti audiologia, vestibologia, foniatria, sale medicazioni, camere operatorie, biblioteca.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 285

89A1398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 214 a 216 relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 221 a 222 relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 389 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia e in malattie dell'apparato respiratorio e all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e in biochimica e chimica clinica.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 390. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 393, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi «diagnostico» e «biochimico e chimico analitico».

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e a indirizzo biochimico e chimico-analitico.

Art. 391. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quattro iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 392. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 393. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) indirizzo diagnostico: i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo biochimico e chimico-analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica. Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 394. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare,
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 395. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e stratistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biochimica molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profilo biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

(*) elementi di matematica;
biometria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Art. 396. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica 60
biochimica patologica 60
citologia e ematologia diagnostica. 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica. » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica » 80
enzimologia clinica » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici. ore 80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni » 80
biochimica diagnostica oncologica. » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza ore 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) ore 60

Biometria (ore 80):
elementi di matematica (**) » 40
biometria » 40

Morfologia e fisiopatologia umana (ore 100):
elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***) » 40
elementi di patologia generale (****) » 60

Biochimica generale (ore 160):
chimica fisica dei sistemi biologici » 50
biochimica generale » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dinamica ore 40

Bichimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):
biochimica e chimica analitico-strumentale. » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):
biologia molecolare e ingegneria genetica » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):
chimica clinica I con esercitazioni. » 105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno.

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche . ore 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica » 60
biochimica endocrinologica. » 60
biochimica ematologica » 60
chimica clinica II con esercitazioni » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici ore 90
analisi farmacologiche e tossicologiche » 90
chimica clinica comparata » 90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica » 50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti. » 40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza » 20
organizzazione di laboratori e automazione. » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.

(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.

(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

Art. 397. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: laboratori dell'istituto di chimica biologica, del dipartimento di chimica analitica, di analisi dell'ospedale Regina Margherita.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 398. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 399. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 400. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 401. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 402. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiopatologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 403. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirugica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria;

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 404. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia. . . . . ore 25
istologia. . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica . . . . . ore 25
principi di emoreologia . . . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica). . . . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive. . . . . » 25
angioradiologia periferica. . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi. . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale. . . . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive. . . . . » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . » 35
patologia clinica delle linfopatie. . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	ore	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
principi di microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	ore	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 405. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

seconda clinica chirurgica;
divisione di chirurgia vascolare (ospedale Mauriziano di Torino);
servizio di angiologia;
divisione di chirurgia generale (ospedale Maria Vittoria di Torino).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 406. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo di ginecologia ed ostetricia, indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 407. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 408. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 409. — Sono ammessi alle prove peraottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 410. La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio, fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 411 Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 412. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimennto del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopia dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni ore 20
pianificazione familiare » 30
organizzazione e programmazione sanitaria » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare ore 100
principi di educazione demografica » 25
sterilizzazione maschile e femminile » 20
immunopatologia della riproduzione umana » 20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia » 30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia » 30
psicosomatica della riproduzione » 25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile » 30
terapia medica della sterilità maschile » 30
terapia medica della sterilità di coppia » 30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo » 20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo 20
fecondazione artificiale » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 413. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori laboratori:

a) cattedra A e B di clinica ostetrica e ginecologica e di patologia ostetrica e ginecologica istituto di ginecologia e ostetricia: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie;

b) cattedra C di clinica ostetrica e ginecologica presso ospedale S. Andrea di Vercelli: reparti, sezioni ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie;

c) divisione A, B, C dell'ospedale S Anna: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie;

d) ospedale Mauriziano Umberto I; divisione di ostetricia e ginecologia: reparti, sezioni, ambulatorio, laboratori, sale parto e sale operatorie;

e) scuola autonoma di ostetricia di Novara ospedale di S. Giuliano: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 414. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 415. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 416. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, con gli istituti di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, di patologia speciale medica o di clinica medica, di fisiopatologia respiratoria e i dipartimenti di medicina interna; possono altresì concorrere al funzionamento della scuola le divisioni o servizi di tisiologia, pneumologia, fisiopatologia respiratoria e ogni altra struttura assistenziale delle UU.SS.LL. che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Torino.

Art. 417 — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Art. 418. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 419. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
ànatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'appartato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 420. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):

anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica	ore	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60

Socio-sanitaria (ore 40)

statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica	ore	30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno indirizzo Fisiopatologia respiratoria.

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio.	»	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia)	»	30
metodologia clinica	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria.	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60
terapia medica respiratoria.	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 422. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti clinici, negli ambulatori e nei laboratori a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1989
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 42

89A1377

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 1989.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e lo Stato libico - Giamahiria araba libica popolare socialista ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi sui beni dello Stato libico esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli atti notificati il 20 febbraio 1988 con i quali le società C.F. S.p.a. e Co.Fa. S.r.l., in persona dei loro legali rappresentanti, hanno chiesto di essere autorizzate ad esperire misure cautelari ed azioni esecutive su beni in Italia dello Stato libico - Giamahiria araba libica popolare socialista, in virtù di crediti vantati nei confronti di detto Stato;

Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'Ambasciata italiana in Tripoli (v., al riguardo, la nota del Ministero degli affari esteri in data 9 marzo 1989) risulta che, pur non esistendo nello Stato libico leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, è inimmaginabile, in punto di fatto, che una decisione in proposito venga assunta senza l'intervento diretto dell'autorità amministrativa; che la situazione così rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Stato libico esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 12[illegible]

Attesa la inopportunità di autorizzare le società istanti ad esperire misure cautelari od esecutive su beni dello Stato libico in Italia, in considerazione della probabile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 23 gennaio 1989;

Decreta:

È dichiarata la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e lo Stato libico - Giamahiria araba libica popolare socialista, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non si autorizzano le società C.F. e Co.Fa. ad esperire misure cautelari od azioni esecutive su beni dello Stato libico in Italia.

Roma, addì 25 marzo 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A1442

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352556 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1989, per l'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 570015 del 10 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 30 dicembre 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 3.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 352556 del 30 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1989, ammonta a nominali lire 3.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 372

89A1426

DECRETO 7 marzo 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992 per un importo di lire 2.500 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 2.500 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 17 settembre e al 17 marzo di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 marzo 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del

tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 marzo 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 17 marzo 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992; esse avranno inizio il 17 marzo 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 329

89A1386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, del regolamento della gestione degli investimenti denominata Fondo capitalizzazione e modificazioni alle condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza relativi ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo capitalizzazione» nonché dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione;

Viste le lettere in data 1° marzo 1988, n. 820899, 12 aprile 1988, n. 821452, 20 aprile 1988, n. 821509 e 1° dicembre 1988, n. 823347, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti nuove condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata Fondo capitalizzazione, nonché l'art. 7 delle condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, emessa in forma collettiva, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 1986:

nuovo testo dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo attualmente in vigore, da applicare ai soli contratti di capitalizzazione finanziaria;

testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo capitalizzazione» in sostituzione della gestione di investimenti appositamente costituita per la tariffa di capitalizzazione, approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1986.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1387

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione di condizioni di polizza per contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Siat vita S.p.a., o dei relativi coniugi, oltreché di quelli della controllante Siat S.p.a., nonché autorizzazione ad emettere polizze in forma temporanea a favore di banche o società finanziarie per i propri clienti e di enti o aziende per i propri dipendenti, secondo quanto richiesto dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 ottobre 1988 della Siat vita S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Siat vita S.p.a. o dei relativi coniugi oltreché di quelli della controllante Siat S.p.a., nonché l'autorizzazione ad emettere polizze collettive in forma temporanea a favore di banche o società finanziarie, per i propri clienti, e di enti o aziende per i propri dipendenti;

Viste le lettere in data 11 gennaio 1989, n. 820177 e n. 820179, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni di polizza presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

condizioni speciali di polizza per contratti di assicurazioni sulla vita a favore dei propri dipendenti o dei relativi coniugi, oltreché di quelli della controllante Siat S.p.a.

Art. 2.

La Siat vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad emettere polizze collettive nella forma temporanea per il caso di morte, con un capitale massimo assicurabile di lire 30 milioni, senza visita medica e senza carenza, a favore di banche o società finanziarie, per i propri clienti, e di enti o aziende per i propri dipendenti, limitatamente alla copertura di prestiti concessi a breve e medio termine. La collettiva dovrà essere costituita da almeno cinquanta teste e l'assicurando dovrà compilare un apposito questionario sanitario.

Art. 3.

La Siat vita S.p.a., è tenuta a comunicare a scadenza triennale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, l'andamento tecnico del portafoglio relativo ai contratti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1388

DECRETO 14 marzo 1989.

Autorizzazione all'estensione dell'applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata anche ai dipendenti, agli ex dipendenti in quiescenza e agli agenti monomandatari vita delle società SIAD - Società italiana di assicurazioni danni S.p.a. e Unione italiana di riassicurazioni S.p.a., secondo quanto richiesto dalla Assicurazioni generali società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1988 della Assicurazioni generali società per azioni con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata anche ai dipendenti, agli ex dipendenti in quiescenza e agli agenti monomandatari vita delle società SIAD - Società italiane di assicurazioni danni S.p.a. e Unione italiana di riassicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera in data 17 gennaio 1988, n. 920253, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È autorizzata l'estensione dell'applicazione della tariffa 11R RIV (Dip.) assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro, con controassicurazione e delle relative condizioni speciali di polizza, approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1988, anche ai dipendenti, agli ex dipendenti in quiescenza e agli agenti monomandatari vita delle società SIAD - Società italiana di assicurazioni danni S.p.a. e Unione italiana di riassicurazioni S.p.a. in

quanto facenti parte del Gruppo assicurazioni generali S.p.a., secondo quanto richiesto dalla Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1390

DECRETO 14 marzo 1989.

Autorizzazione ad emettere polizze collettive senza visita medica e senza carenza a favore di banche e società finanziarie per i propri clienti e di enti ed aziende per i propri dipendenti, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere polizze collettive senza carenza e senza visita medica, a favore di banche o società finanziarie per i propri clienti e di enti ed aziende per i propri dipendenti;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1989, n. 920810, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft con sede in Milano, è autorizzata ad emettere polizze collettive nella forma temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e invalidità, senza carenza e senza visita medica, a favore di banche o società finanziarie per i propri clienti e di enti ed aziende per i propri dipendenti, secondo quanto richiesto dalla impresa medesima, a condizione che:

1) il numero delle teste assicurate non risulti inferiore alle 50 unità;

2) il capitale assicurato non risulti superiore a 40 milioni di lire;

3) la stipula dei contratti sia effettuata solo previa compilazione da parte dell'assicurando di un apposito questionario sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1391

DECRETO 23 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Finloan Italia, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 97 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 148/89 in data 26 gennaio 1989 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a responsabilità limitata Finloan Italia, con sede in Roma, via di Ripetta, 66;

Considerato che la S.r.l. Finloan Italia, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Finloan Italia, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Finloan Italia, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Co.M.I. - Montaggi impianti S.c.r.l., in Busseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 13 settembre 1988 nei confronti della società cooperativa Co.M.I. - Montaggi impianti S.c.r.l., con sede in Busseto (Parma), dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta le necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Co.M.I. - Montaggi impianti S.c.r.l., con sede in Busseto (Parma), costituita per rogito notaio Carrara Verdi Gabriella in data 31 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Angelo Anedda, nato a Parma il 15 settembre 1955, domiciliato in via XXII Luglio, 29, Parma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1404

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa zootecnica S. Maria del Colle - Soc. coop. a r.l.», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa zootecnica S. Maria del Colle - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa zootecnica S. Maria del Colle - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Orlando Pucilli in data 23 giugno 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. rag. Giulio Catani, nato a Jesi il 16 ottobre 1934 e residente in via S. Francesco, 1, Jesi (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1405

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italcoop - Soc. coop.va a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Italcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ravenna, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Italcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio Eraldo Scarano in data 3 dicembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Ugo Cammarota, nato a Ravenna il 23 settembre 1958, residente in Ravenna, via Val d'Aosta, 36, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1406

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Farmacity - Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società «Farmacity - Cooperativa a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta le necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Farmacity - Cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luigi Fasani in data 24 luglio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Davide Marandola, nato a Cassino il 31 maggio 1959, con studio in via Taranto, 132, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1407

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Applicazione dell'ultimo comma dell'art. 84, titolo VIII, della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472;

Considerato che non è stata ancora approvata una apposita disciplina che determini l'àmbito della gestione stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale si richiede la convocazione del CIPE per la nomina del funzionario cui affidare la ultimazione delle operazioni in corso relative all'attuazione dell'intervento statale per l'edilizia a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

Delibera:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'avv. Aldo Linguiti, è incaricato della ultimazione delle operazioni in corso, entro i limiti degli stanziamenti finora ripartiti, per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli.

Art. 2.

Ai fini e nei limiti del compimento delle attività di cui all'art. 1 il funzionario applica le procedure già definite dai commissari straordinari del Governo.

Il funzionario si avvale delle strutture e degli organi dei commissari straordinari di Governo.

Art. 3.

Al funzionario sopra nominato è corrisposto a carico dei fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81 il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1988 nonché il trattamento di missione previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A1463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE SARDEGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sassari e Viddalba

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 341/U del 6 marzo 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sassari, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 109 dell'8 marzo 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 117/U del 3 febbraio 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Viddalba, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 29 aprile 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A1395

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 11 febbraio 1989, n. 87, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1989).

In allegato alla legge di ratifica citata in epigrafe, dopo il testo originale, in lingua francese, della «Convenzione», alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi riportato il seguente testo, in lingua francese, del «Protocollo di modifica»:

«PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES. (Bruxelles, le 24 juin 1986).

Les Parties contractantes à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et la Communauté économique européenne,

Considérant qu'il est souhaitable que la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles le 14 juin 1983); entre en vigueur le 1er janvier 1988,

Considérant qu à moins que l'article 13 de ladite Convention ne soit amende, la date d'entrée en vigueur de cette Convention demeurera incertaine,

Sont convenues de ce qui suit:

Article Premier

Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 (dénommée ciaprès la "Convention"), est remplacé par ce qui suit:

"1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988"

Article 2

A. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que la Convention à condition qu'un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 de la Convention aient déposé leurs instruments d'acceptation du Protocole auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Toutefois, aucun Etat ou Union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d'acceptation du présent Protocole s'il n'a pas préalablement signé ou ne signe en même temps la Convention sans réserve de ratification ou n'a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.

B. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie contractante à la Convention amendée par le Protocole.

Copie certifiée,
G. R. Dickerson,
Secrétaire general.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI»

Di conseguenza, nella traduzione non ufficiale in lingua italiana, dopo il testo della «Convenzione», alla pag. 182 del sopra indicato supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, è riportato il seguente testo del «Protocollo di modifica»:

«PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986).

Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunità economica europea,

Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1° gennaio 1988,

Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarrà incerta,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Il 1° comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la "Convenzione"), è sostituito dal seguente:

"1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988"

Articolo secondo

A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purché un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica può depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.

B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo.

Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale».

Al fine di renderlo più comprensibile, si ristampa, qui di seguito, il testo in lingua francese, della pag. 27 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove sono state riportate in stampa poco leggibile alcune parti relative ai «Chapitre 7» e «Chapitre 8» dell'allegato alla convenzione «Nomenclatura del sistema armonizzato»:

N° de position	Code du S.H.	
	0713 32	- Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (*Phaseolus ou Vigna angularis*)
	0713 33	- Haricots communs (*Phaseolus vulgaris*)
	0713 39	- Autres
	0713 40	- Lentilles
	0713 50	- Fèves (*Vicia faba var. major*) et féveroles (*Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor*)
	0713 90	- Autres
07.14		**Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier.**
	0714 10	- Racines de manioc
	0714 20	- Patates douces
	0714 90	- Autres

N° de position	Code du S.H.	
	0802 40	- Châtaignes et marrons (*Castanea spp.*)
	0802 50	- Pistaches
	0802 90	- Autres
08.03	0803 00	**Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches.**
08.04		**Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.**
	0804 10	- Dattes
	0804 20	- Figues
	0804 30	- Ananas
	0804 40	- Avocats
	0804 50	- Goyaves, mangues et mangoustans
08.05		**Agrumes, frais ou secs.**
	0805 10	- Oranges
	0805 20	- Mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
	0805 30	- Citrons (*Citrus limon, Citrus limonum*) et limes (*Citrus aurantifolia*)
	0805 40	- Pamplemousses et pomelos
	0805 90	- Autres
08.06		**Raisins, frais ou secs.**
	0806 10	- Frais
	0806 20	- Secs

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

1. - Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2. - Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

N° de position	Code du S.H.	
08.01		**Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées.**
	0801 10	- Noix de coco
	0801 20	- Noix du Brésil
	0801 30	- Noix de cajou
08.02		**Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.**
		- Amandes:
	0802 11	- - En coques
	0802 12	- - Sans coques
		- Noisettes (*Corylus spp.*)
	0802 21	- - En coques
	0802 22	- - Sans coques
		- Noix communes:
	0802 31	- - En coques
	0802 32	- - Sans coques

N° de position	Code du S.H.	
08.07		**Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.**
	0807 10	- Melons (y compris les pastèques)
	0807 20	- Papayes
08.08		**Pommes, poires et coings, frais.**
	0808 10	- Pommes
	0808 20	- Poires et coings
08.09		**Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.**
	0809 10	- Abricots
	0809 20	- Cerises
	0809 30	- Pêches, y compris les brugnons et nectarines
	0809 40	- Prunes et prunelles
08.10		**Autres fruits, frais.**
	0810 10	- Fraises
	0810 20	- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
	0810 30	- Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau
	0810 40	- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre *Vaccinium*
	0810 90	- Autres

89A1461

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1988 concernente: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 88/233/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 8, in corrispondenza della voce 387, immediatamente sotto «Colorante C.I. 42555», l'espressione: *«Cloruro di N - [4 [bis [4 (dimetilammino) fenil] metilen] - 2,5-cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio [548-62-9]»*, è rettificata in: *«Cloruro di N - [4 [bis [4 - (dimetilammino) fenil] metilen] - 2,5-cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio [548-62-9]»;* immediatamente sotto «Colorante C.I. 42555:1», l'espressione: *«4 - (dimetilammino) - α, α-bis [4-dimetilammino) fenil] benzenmetanolo [467-63-0]»*, è rettificata in: *«4 - (dimetilammino) - α, α - bis [4-(dimetilammino) fenil benzenmetanolo [467-63-0]»;* immediatamente sotto «Colorante C.I. 42555:2», l'espressione: *«Fosfomolibdato di N - [4 [bis [4 (dimetilammino) fenil] metilen] - 2,5-cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio [64070-98-0]»*, è rettificata in: *«Fosfomolibdato di N - [4 [bis [4 - (dimetilammino) fenil] metilen] - 2,5-cicloesadien - 1 - ilidene] - N - metilmetanamminio [64070-98-0]»*;

alla pag. 9, alla colonna «a» ed in corrispondenza della voce *«8-idrossichinolina e suo solfato»* è da inserire il numero d'ordine *53*; sempre alla stessa pagina, in corrispondenza della voce 56, nella colonna «b», la parola tra parentesi: «(*fenossiisopr apanolo*)» è da rettificare in: «(*fenossiisopropanol*»;

alla pag. 10, al comma 1 dell'art. 4, nella colonna «b», la voce: *«1-fenossipropanolo (fenossiisopropanolo) 1 fenossi-2-propanolo [770-35-4]»*, è così rettificata: *«1-fenossipropan-2-olo (fenossiisopropanolo) 1 fenossi-2-propanolo [770-35-4]»*; in corrispondenza della suddetta voce, nella colonna «a» si aggiunga il numero d'ordine *43*; al comma 2 dell'art. 4, dove è scritto: «Alla voce 19 dello stesso allegato V, sezione prima parte prima, è soppresso il testo della colonna d).», si legga: «Alla voce 19 dello stesso allegato V, sezione prima, parte prima, è soppresso il testo della colonna d). *Alle voci 18, 19 e 20 sono inoltre soppressi, nella colonna b), i riferimenti alla parte seconda della sezione»*; al comma 3, sempre dell'art. 4, in corrispondenza del n. 10, dove è scritto: *«N-metilolcoracetammide»*, si legga: *«N-metilolcloroacetammide»*; al comma 5 del medesimo art. 4, nell'ultima riga della colonna «b», è aperta la parentesi quadra prima del numero 35445.

89A1418

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1988 concernente: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 88/233/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, dove è scritto: *«1. Nell'allegata IV, parte prima della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono soppressi i coloranti recanti numeri del Colour Index 12700, 44025, 73312 e il colorante denominato Acid Red 195; relativamente al colorante n. 13065 è soppressa la frase: «"vedi allegato III, parte seconda".»*, si legga: *«1. Nell'allegato IV, parte prima della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono soppresse le voci n. 3 e n. 5, concernenti, rispettivamente, le sostanze 3, 4', 5-tribromosalicilanilide e 1-fenossipropan-2-olo.*

2. Nell'allegato IV, parte seconda della legge, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, sono soppressi i coloranti recanti i numeri del Colour Index 12700, 44025, 73312 e il colorante denominato Acid red 195; relativamente al colorante n. 13065 è soppressa la frase: «"vedi allegato III, parte seconda".».

89A1419

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890790) L. 1.000